

AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE ASSEGNATI AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Importo complessivo dell'affidamento: € 10.000,00 stimato ai soli fini della determinazione degli elementi legati alla procedura di gara

CIG ZA023ACE1B

Stazione appaltante: Città metropolitana di Firenze

Vocabolario comune appalti pubblici (CPV) *Regolamento (CE) n. 213/2008*

50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di manutenzione ordinaria (manutenzioni e revisioni, riparazione parti elettriche e servizio gomme) di attrezzature, macchinari e mezzi operativi agricoli e forestali di proprietà della Città Metropolitana di Firenze assegnati al Parco Mediceo di Pratolino come dettagliati nell'allegato denominato .

La Città Metropolitana si riserva di variare, durante la vigenza contrattuale, l'elenco dei mezzi nell'allegato denominato "Elenco Mezzi, Macchinari e attrezzature", nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli, dandone preventiva e congrua motivazione scritta alla ditta affidataria.

Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell'affidatario.

Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire alla Città Metropolitana di Firenze il presente capitolato, come specificato nella lettera d'invito.

ART. 2 - SEDE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La sede di esecuzione del servizio è, in relazione alla diversa tipologia di intervento e con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 5 del presente capitolato, il Parco mediceo di Pratolino, posto in via fiorentina 276 CAP 50036 Vaglia (FI) ovvero presso l'officina aggiudicataria, fermo restando che, ove possibile, è raccomandato un primo intervento conoscitivo presso il Parco stesso.

ART. 3- TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio dovrà essere svolto a partire dall'aggiudicazione e fino alla concorrenza del massimale assegnato e comunque con scadenza il 31/12/2018.

Nelle more della stipula contrattuale il Responsabile Unico del Procedimento potrà disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto previa esito positivo degli accertamenti sulla capacità a contrarre dell'affidatario.

Il termine di inizio della durata del presente appalto è posto a favore della Stazione Appaltante e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per l'Aggiudicatario alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo presunto del servizio è pari a € 10.000,00 (IVA inclusa e con oneri per la sicurezza pari a 0,00 (zero));

La fornitura del servizio oggetto del presente capitolato viene affidata con la formula del "contratto aperto" e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativo poiché non implica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero ed all'importo degli interventi effettuati nell'arco di tempo determinato, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente nel periodo di

vigenza contrattuale. La ditta affidataria non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo dell'affidamento.

La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di variare l'importo del servizio, entro un quinto in meno o in aumento con ulteriori impegni di spesa, sulla base di una valutazione di opportunità condotta dalla stessa Amministrazione, mantenendo ferme le condizioni previste nel presente capitolato.

ART. 5 - PRESTAZIONI PREVISTE NELL'AFFIDAMENTO

Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi operativi e agricoli di cui all'allegato denominato "Elenco mezzi e macchinari" di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, **con esclusione degli interventi di riparazione della carrozzeria**, deve comprendere le seguenti prestazioni:

- manutenzione e riparazione meccanica dei macchinari, attrezzature e mezzi agricoli e forestali: intesa come il complesso delle operazioni necessarie al ripristino funzionale dei mezzi a seguito di guasto accidentale, anomalia ed usura dei componenti derivanti dal normale utilizzo.

Rientrano in questo tipo di prestazioni i **controlli periodici (tagliandi)**, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, che devono essere eseguiti, **tramite officina mobile, presso il Parco di Pratolino, in via Fiorentina 276, località Pratolino, comune di Vaglia (FI)**;

- manutenzione e riparazione elettrauto dei macchinari, attrezzature e mezzi agricoli e forestali: intesa come complesso delle attività di riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche dei macchinari in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura o usura;

- riparazione e sostituzione parziale o completa di pneumatici usurati, sia in base alle percorrenze di ogni automezzo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza; nell'eseguire il servizio la ditta dovrà rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente, sia in occasione di forature e rotture varie con conseguenti saldature e riparazioni;

- soccorso stradale inteso come l'attività di recupero di mezzi incidentati o comunque fermi, o intervento da effettuarsi direttamente su luogo (strada, campo agricolo o area boscata) da attivarsi mediante richiesta telefonica. _

Gli interventi devono essere **di volta in volta autorizzati preventivamente dall'Ufficio tecnico competente.**

ART. 6 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I veicoli oggetto di intervento saranno condotti da parte degli incaricati della Città Metropolitana presso la sede della ditta affidataria (o altra sede operativa), previa richiesta di intervento numerata progressivamente. La presa in carico del mezzo da parte della ditta affidataria **deve aver luogo entro e non oltre 3 (tre) gg. lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla richiesta di intervento trasmessa dall'ufficio competente.**

La ditta affidataria effettuerà una preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo presenterà all'ufficio della Città Metropolitana competente un preventivo di spesa scritto, contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d'intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezzari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Città Metropolitana e la ditta affidataria saranno effettuate mediante posta elettronica.

Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, previa emissione di una specifica autorizzazione a procedere numerata da parte dell'ufficio della Città Metropolitana competente, contenente i riferimenti del preventivo emesso dall'affidatario. Con l'emissione dell'autorizzazione numerata la Città Metropolitana di Firenze dichiara di averlo verificato ed accettato, sia in termini di costi che di tempi d'intervento. L'invio dell'autorizzazione definisce altresì le priorità degli interventi da effettuarsi.

Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dal medesimo ufficio.

Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati dalla Città Metropolitana.

La riparazione deve essere effettuata in tempi rapidi e con durata compatibile con l'entità del guasto, comunque nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall'azienda automobilistica produttrice di ciascun veicolo, con una tolleranza del 10%, decorrenti dalla data dell'ordine.

In linea generale le piccole riparazioni dovranno essere eseguite entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo alla data di invio dell'autorizzazione di cui sopra.

L'impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi la Ditta dovrà comunicare immediatamente all'ufficio competente dell'ente le difficoltà riscontrate ed attivarsi per provvedere al più presto.

Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.

La consegna del veicolo da riparare (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi) è a carico della Città Metropolitana, salvo i casi in cui i veicoli non siano in grado di circolare; in tali casi la ditta affidataria si impegna o ad effettuarne il recupero ovunque il mezzo si trovi (strada, area boscata, area agricola) o qualora sia possibile ad effettuare la riparazione sul posto.

La Città Metropolitana di Firenze usufruisce del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo del territorio Città Metropolitana, fino all'officina della ditta affidataria ove il mezzo può essere riparato. Il mancato o ritardato recupero del mezzo incidentato o in avaria viene considerato inadempimento contrattuale grave.

Rimane a carico dell'ente fornire le necessarie giustificazioni circa la mancata consegna del veicolo. Una volta ultimato l'intervento richiesto coloro che l'hanno eseguito riconsegnano il mezzo al dipendente incaricato del ritiro, unitamente ad una scheda, firmata dal titolare, a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.

Di norma le lavorazioni, una volta iniziate dovranno proseguire fino alla loro ultimazione. Tutte le lavorazioni da eseguirsi sui veicoli della Città Metropolitana dovranno avere la massima precedenza rispetto a tutti gli altri impegni lavorativi della ditta.

ART. 7 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Per tutta la durata dell'appalto, ai ricambi (di meccanica e dell'impianto elettrico) si applicheranno i prezzi previsti nei listini dei prodotti consigliati dalle "case madri", decurtati dello sconto unico offerto in sede di gara. Ai lubrificanti si applicheranno i prezzi previsti nei listini vigenti, decurtati dello sconto unico offerto in sede di gara per i pezzi di ricambio.

La Ditta, formulando l'offerta, dovrà prendere atto e di conseguenza valutare tutti gli oneri a suo carico per garantire ed assicurare il servizio richiesto con il presente capitolato, per tutto il periodo contrattuale, senza oneri aggiuntivi.

ART. 8 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

La ditta affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali o autorizzati della casa costruttrice del mezzo con le garanzie di legge.

Su richiesta della Città Metropolitana la ditta è tenuta a produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio.

Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, la ditta è tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui la ditta proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, la Città Metropolitana si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall'automezzo a cura e spese della ditta affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.

Sarà cura della ditta affidataria inoltre:

- comunicare, nel caso di fornitura di ogni nuovo pneumatico, il numero "DOT" dello stesso, dal quale è desumibile la data di fabbricazione;
- comunicare per ogni nuova batteria installata il corrispondente numero di serie; in alternativa la ditta è tenuta a punzonare sulle stesse la data di montaggio;
- trasmettere, ogniqualvolta la Città Metropolitana lo richieda, i listini ufficiali delle principali ditte produttrici di pneumatici, ect;

-nominare un referente che dovrà essere reperibile in orario d'ufficio tramite mezzo telefonico.

ART. 9 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

La ditta affidataria dovrà assicurare l'utilizzo di materiali di consumo (lubrificanti, ecc.) di prima qualità. Dovrà infine essere garantito il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione sui veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e smi).

Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla Città Metropolitana, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e mancata liquidazione di somme dovute per servizi resi.

L'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dei servizi oggetto della presente procedura avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m., ovvero gli operatori economici competeranno solo in base al criterio del minor prezzo, trattandosi di un servizio da eseguire con stretta aderenza alle prescrizioni della stazione appaltante, indicate nel presente Capitolato e tale da risultare, di fatto, standardizzato.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che otterrà il miglior ribasso unico complessivo, risultante dalla media ponderata delle percentuali di sconto offerte, riferite a ciascuna voce indicata nella lettera d'invito ed ai pesi ad esse associati, convenzionalmente attribuiti, con totale pari a 100 come meglio dettagliato nello schema di "Dettaglio economico" allegato alla documentazione di gara. A parità di risultato ottenuto si procederà mediante sorteggio mediante l'apposita funzione disponibile sulla piattaforma START.

ART. 11 - REQUISITI

L'affidatario deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Tra queste, la Stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trovi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'art. 105 del Codice:

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67, che non possa essere risolta con misure meno intrusive.
- 2) Inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni e integrazioni.

B) Requisiti di idoneità professionale:

La partecipazione al presente appalto è consentito a gli operatori economici ai sensi dell'art. 3 lettera p) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero ad “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.

Sempre con riferimento ai requisiti di idoneità tecnico-professionale, i concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (art. 83 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.) per attività attinenti all'oggetto dell'appalto.

C) Capacità tecnico-professionale:

Ai sensi dell'art. 83 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m, i concorrenti devono avere eseguito lavori di manutenzione e riparazione di autoveicoli della tipologia oggetto di gara per un importo complessivo, nell'ultimo triennio, di almeno di € 10.000,00.

I requisiti verranno auto dichiarati compilando la domanda di partecipazione sul portale START e modulistica allegata ed accertati dalla Città Metropolitana di Firenze nel corso dello svolgimento della procedura.

ART. 12– REFERENTE PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Dr.ssa Rossana Biagioni

L'ufficio competente per il presente affidamento è l'Uo Servizi tecnici del Parco mediceo di Pratolino - Direzione Pubblica Istruzione, Promozione ed Eventi della Città metropolitana di Firenze. Il Direttore per l'esecuzione del contratto è il Dr. Matteo Vannella, responsabile della Uo Servizi tecnici summenzionata.

ART. 13 - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E REFERENTE PER LA DITTA

La ditta affidataria è tenuta ad individuare e comunicare all'Amministrazione il proprio Responsabile organizzativo, a cui spetterà il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto.

L'Amministrazione farà riferimento a detto soggetto per l'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. Inoltre il soggetto aggiudicatario s'impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza e deve dichiarare di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

I datori di lavoro devono essere in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

ART. 14 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento, Città metropolitana di Firenze redigerà il verbale di coordinamento per la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D. Lgs. 81/2008).

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta provvederà ad emettere la fattura nella modalità elettronica con cadenza mensile con allegato il riepilogo degli interventi effettuati nel periodo di riferimento.

Le Fatture dovranno essere intestate alla Città metropolitana di Firenze, P.Iva 01709770489 – c.f. 80016450480 - Cod. univoco Fatturazione elettronica: UF4TAE.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- n. ore di manodopera e delle corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario offerto in sede di gara;
- il costo dei materiali (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli) di ricambio per le parti meccaniche ed elettroniche, ecc., come dai listini aggiornati, applicando lo sconto offerto in sede di gara.
- corrispettivo relativo alla fornitura di pneumatici con indicazione della marca e dello sconto praticato in sede di offerta.
- rimborsi dei costi di revisione;

- i riferimenti del buono d'ordine emesso dalla Città Metropolitana;
- estremi di identificazione del mezzo.

E' facoltà della Città Metropolitana richiedere unitamente alla fattura la:

- fotocopia del listino prezzi dei pezzi di ricambio impiegati (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli, ecc.), attestante il costo degli stessi;
- fotocopia del D.D.T. relativo al pezzo di ricambio/pneumatico acquistato.
- fotocopia del tempario della casa costruttrice afferente il tipo di prestazione eseguita.

La ditta affidataria è tenuta ad applicare lo sconto complessivo unico offerto in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, qualsiasi sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso la Città Metropolitana rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali, sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento da parte della stessa della cauzione definitiva, nonché di eventuali crediti vantati dalla ditta affidataria per servizi resi e non pagati, senza che la stessa possa eccepire alcunché.

Sarà cura della ditta affidataria comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali cui si è fatto riferimento nell'offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari ogniqualvolta si formula un preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione da parte dell'ufficio competente.

ART. 16 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione del contratto.

Il subappalto è ammesso nelle modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cessione del contratto comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio per i danni che possano derivare a Città Metropolitana di Firenze.

ART. 18 RECESSO

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal Contratto.

La Città metropolitana di Firenze ha facoltà di recedere in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, secondo le norme in materia di contratti pubblici e i principi del Codice Civile.

ART. 19- RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto e rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà attivare una polizza assicurativa R.C.T. per la copertura di danni eventualmente causati ai veicoli ricevuti in consegna e/o detenuti in custodia al momento dell'evento dannoso per un massimale annuo di almeno 500.000,00 euro. La suddetta polizza dovrà prevedere esplicitamente un massimale di almeno 100.000 euro annui per furto / incendio dei veicoli sopra citati.

ART. 20 GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'Aggiudicatario è tenuto a costituire in favore di Città Metropolitana di Firenze e prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del **valore dell'appalto** calcolato in ossequio al comma 1 dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., tenuto conto della durata della stessa sino al 31/12/2018.

Per l'applicazione del presente articolo si rinvia all'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 21 - VERIFICHE E PENALI

La Città Metropolitana effettua sulle prestazioni contrattuali in corso verifiche di conformità, al fine di accertarne la piena e corretta esecuzione, rispetto ai modi e termini stabiliti dal presente capitolato.

La Città Metropolitana si riserva il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati, che alla tipologia dei materiali impiegati.

Qualora le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi al preventivo presentato e alla relativa autorizzazione a procedere rilasciata dall'ufficio della Città Metropolitana competente, e nel caso di accertato utilizzo di prodotti non originali, la ditta affidataria è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti e/o alla sostituzione del pezzo, previa specifica e tempestiva segnalazione da parte della Città Metropolitana.

Nel caso in cui la ditta affidataria non provvedesse alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, la Città Metropolitana potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dello stesso o sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata, entro cinque (5) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa.

La Città Metropolitana si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella presa in carico del mezzo da parte della ditta affidataria;
- € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'emissione del preventivo di spesa;
- € 35,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal buono d'ordine o concordato fra le parti, fatti salvi i tempi di tolleranza del 10%, previsti all'art. 6;
- € 200,00 per ogni accertato utilizzo di materiali non originali in luogo degli originali
- € 100,00 per ogni irreperibilità del referente di cui all'art. 8, comma 5, del presente Capitolato tecnico;
- per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato considerato grave, previa contestazione scritta da parte della PA da un minimo di € 250,00 fatta salva la maggiore stima del dovuto.

L'applicazione delle penali verrà comunicata via PEC alla ditta affidataria la quale avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dalla Città Metropolitana. Le penalità a carico dell'impresa verranno scomputate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente capitolato e la Città Metropolitana potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

La ditta affidataria si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 23 - TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

La ditta affidataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.

L'impresa si impegna inoltre a presentare su richiesta della Città Metropolitana copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.

In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la Città Metropolitana ha il potere di sostituirsi alla ditta affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempimento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

ART. 24 – OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'assunzione dei lavoratori, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta affidataria, che ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Città Metropolitana e di ogni indennizzo.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed ad ogni altro patto di lavoro stabilito per gli stessi.

Resta inteso che la Città Metropolitana in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli Istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi.

La Città Metropolitana è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità verso il personale dipendente della ditta affidataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati dalla ditta rappresenta grave inadempimento contrattuale e dà titolo alla Città Metropolitana di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

ART. 25 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per la Città Metropolitana della costituzione in mora della ditta affidataria.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte della ditta affidataria inadempimenti o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, la Città Metropolitana avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'amministrazione della Città Metropolitana si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:

- a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, contenuti nel presente capitolato, nell'offerta presentata, e nella lettera d'invito, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- b) almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
- c) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini previsti dal buono d'ordine o concordati, dopo 3 (tre) casi contestati per iscritto;
- d) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare;
- e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, a seguito di prelievi effettuati dalla Città Metropolitana, in applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato;
- f) cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- g) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

La Città Metropolitana procederà alla contestazione scritta, tramite PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la ditta potrà essere invitata a presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla Città Metropolitana. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con PEC.

In tutti i casi di risoluzione, la Città Metropolitana avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione della Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta affidataria dell'appalto.

ART. 27- STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il contratto sarà stipulato in forma privata mediante sottoscrizione in forma digitale di apposito schema di contratto, disponibile tra la documentazione di gara.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'aggiudicatario equivale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Tutte le spese, comunque riconducibili al presente affidamento, eventuali tasse, bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la registrazione del Contratto "in caso d'uso", sono

a carico della ditta affidataria. In particolari, sono a carico della Ditta affidataria le imposte di bollo (Euro 16,00 per ogni 4 facciate).

ART. 28 - CODICI DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 10 previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

ART. 29 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Città metropolitana, in qualità di *titolare*, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, e in particolare di quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, a garanzia che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario a eseguire le operazioni affidate dal *titolare* e si considererà revocata a completamento della concessione.

L'aggiudicatario, in quanto *Responsabile esterno*, è altresì tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 31 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Lettera di invito - Capitolato e relativi allegati);
- da quanto previsto nell’Offerta tecnico-economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto richiamate, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Rossana Biagioni